REGIONE EMILIA ROMAGNA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(In applicazione di quanto previsto dall'Art. 1 del CCNL 2007 – 2010)

PRIMO ACCORDO DI VERIFICA DELLA CONGRUENZA FRA CCNL 2007-2010 E CCDR 2007

Il giorno **3 aprile** 2008 **alle ore 10,30** presso la sede di ENFAP Emilia Romagna in Via Bigari, 3 a Bologna, si sono incontrate:

la delegazione degli Enti composta da

Andrea Biondi in rappresentanza di AECA;
Walter Ghini in rappresentanza di IAL Emilia Romagna;
Antonio Basile in rappresentanza di ENFAP Emilia Romagna;
Corrado Genestreti in rappresentanza delle Strutture EnAIP dell'Emilia Romagna

e la delegazione delle OO.SS Scuola Emilia Romagna – Formazione Professionale composta da

Roberto Barbieri in rappresentanza di FLC CGIL;
Ermes Francisconi e Alessandro Burgoni in rappresentanza di CISL Scuola;
Giorgio Vlamidis in rappresentanza di UIL Scuola.

PREMESSA

Il presente accordo è sottoscritto in applicazione di quanto previsto sia dal CCNL 2007-2010, che all'Articolo 1 - CONTRATTO REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE, Paragrafo B, Punto 7 recita: "Entro il periodo di confronto di cui al punto B1 le Parti sono tenute congiuntamente a verificare la congruenza del contratto regionale e/o degli accordi sottoscritti sulla base del CCNL 98/03 e/o precedenti ed il presente CCNL ed eventualmente a confermarli, modificarli o disdirli", sia dalla CCDR del 2 maggio 2007 che, all'articolo 21 "DURATA DELL'ACCORDO", indica: "Il presente accordo ha validità fino al rinnovo del CCNL vigente; in tale data le parti si incontreranno al fine di armonizzare il presente accordo con gli articoli del nuovo CCNL. Fino alla sottoscrizione di nuovo accordo, resta in vigore il presente articolato".

Le Parti convengono pertanto di ridefinire, in questo primo accordo, il seguente articolo che sostituisce integralmente lo stesso della CCDR del 2 maggio 2007:

AB

Art. 10 - Progressione Economica Orizzontale Individuale. Armonizzazione tra CCNL 2007 – 2010 e CCDR 2 maggio 2007

Al fine di armonizzare quanto definito in materia dalla CCDR del 2 maggio 2007 e dal CCNL 2007-2010 (sottoscritto il 25 gennaio 2008), l'applicazione della Progressione Economica Orizzontale Individuale (PEOI), per i lavoratori in servizio alla data della firma del CCNL, prosegue in continuità con quanto definito definiti dalla CCDR del 02 maggio 2007 e degli accordi stralcio del 16/12/2005 e 20/12/2006.
Le parti pertanto concordano quanto segue,.

10.1 Il numero massimo degli incrementi di P.E.O.I. è pari a 4 per ogni livello.

10.2 Il valore degli incrementi di P.E.O.I è definito dalla seguente tabella 1.

Tabella 1

Livelli	Incremento mensile €
I	23,00
II	25,00
III	28,00
IV	30,00
V	50,00
VI	40,00
VII	40,00
VIII	40,00
IX	40,00

10.3 I lavoratori assunti prima del 25 gennaio 2008 maturano gli incrementi di P.E.O.I. come di seguito definito:

- il primo sulla base di quanto definito dagli accordi sottoscritti dalle parti il 16 dicembre 2005 e il 20 dicembre 2006 o dopo due anni dalla data di assunzione o dopo due anni dal passaggio di livello;
- il secondo dopo tre anni dalla maturazione del primo;
- il terzo dopo tre anni dalla maturazione del secondo;
- il quarto dopo quattro anni dalla maturazione del terzo.

10.4 I lavoratori assunti dal 25 gennaio 2008 maturano un incremento di P.E.O.I. ogni 4 anni (25 Punto 1 del CCNL 2007-2010).

10.5 In caso di passaggio di livello il trattamento economico maturato è riassorbito nel nuovo livello d'inquadramento. Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza risulti superiore a quello previsto dal nuovo livello d'inquadramento, il lavoratore conserva la differenza retributiva che sarà assorbita con l'acquisizione di successivi incrementi salariali stabili maturati nel nuovo livello d'inquadramento(25 Punto 2 Paragrafo e) del CCNL 2007-2010).

10.6 Il passaggio di livello determina l'inizio di una nuova P.E.O.I i cui incrementi si maturano sulla base di quanto stabilito dai precedenti punti 10.3 e 10.4.

Casi Particolari

10.7 In deroga a quanto definito al precedente punto 10.3, i lavoratori che hanno maturato il primo incremento salariale a far data dal 1 ottobre 2006 in applicazione dell'accordo stralcio del 20 dicembre 2006, acquisiscono il diritto al secondo incremento di P.E.O.I a partire dall'1 gennaio 2009.

10.8 I lavoratori inquadrati al livello IX, che al 1 gennaio 2008 hanno maturato almeno due danni di anzianità nel livello, hanno diritto al primo incremento di P.E.O.I a partire dal 1 gennaio 2008.

10.9 Il personale che alla data del 1 gennaio 2007 ha maturato 30 anni di anzianità di servizio ha diritto a 4 incrementi di P.E.O.I., del valore definito alla precedente tabella n. 1, con decorrenza rispettivamente dal 1 gennaio 2008, dal 1 gennaio 2009, dal 1 gennaio 2010 e dal 1 gennaio 2011; sono fatte salve le condizioni di miglior favore sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3. In caso di passaggio di livello, in deroga a quanto previsto al precedente punto 10.6, la nuova P.E.O.I. avrà cadenza annuale con l'erogazione del primo incremento a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al passaggio di livello.

Assunti prima del 1/1/1977

Incrementi →	primo	secondo	terzo	quarto
Applicazione accordo 16/12/2005	1/1/2005	1/1/2008	1/1/2010	1/1/2011
Applicazione accordo 20/12/2006	1/10/2006	1/1/2009	1/1/2010	1/1/2011
Applicazione CCNL 2007 - 2010	1/1/2008	1/1/2009	1/1/2010	1/1/2011

10.10 Il personale che alla data del 1 gennaio 2007 ha maturato 20 anni di anzianità di servizio ha diritto ai primi due incrementi P.E.O.I., del valore definito alla precedente tabella n. 1, con decorrenza rispettivamente dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010, gli altri due incrementi matureranno sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3; sono fatte salve le condizioni di miglior favore sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3. In caso di passaggio di livello, si applica quanto previsto dai precedenti punti 10.5 e 10.6.

Assunti prima del 1/1/1987

Incrementi →	primo	secondo	terzo	quarto
Applicazione accordo 16/12/2005	1/1/2005	1/1/2008	1/1/2011	1/1/2015
Applicazione accordo 20/12/2006	1/10/2006	1/1/2009	1/1/2012	1/1/2016
Applicazione CCNL 2007 - 2010	1/1/2008	1/1/2010	1/1/2013	1/1/2017

10.11 Il personale che matura 30 anni di anzianità successivamente alla data del 1 gennaio 2007 e nell'arco della vigenza contrattuale, ha diritto a 4 incrementi di P.E.O.I. del valore definito alla precedente tabella n. 1, con decorrenza rispettivamente dal 1 gennaio 2008, dal 1 gennaio 2010, dal 1 gennaio 2011 e dal 1 gennaio 2012; sono fatte salve le condizioni di miglior favore sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3. In caso di passaggio di livello, in deroga a quanto previsto al precedente punto 10.6, la nuova P.E.O.I. avrà cadenza annuale, biennale, annuale, annuale, con l'erogazione del primo incremento a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al passaggio di livello.

Assunti dal 1/1/1977 al 31/12/1980

Incrementi →	primo	secondo	terzo	quarto
Applicazione accordo 16/12/2005	1/1/2005	1/1/2008	1/1/2011	1/1/2012
Applicazione accordo 20/12/2006	1/10/2006	1/1/2009	1/1/2011	1/1/2012
Applicazione CCNL 2007 - 2010	1/1/2008	1/1/2010	1/1/2011	1/1/2012

10.12 Il personale che matura 20 anni di anzianità successivamente alla data del 1 gennaio 2007 e nell'arco della vigenza contrattuale, ha diritto ai primi due incrementi di P.E.O.I., del valore definito alla precedente tabella n. 1, con decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2011, gli altri due incrementi matureranno sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3; sono fatte salve le condizioni di miglior favore sulla base di quanto previsto dal precedente punto 10.3. In caso di passaggio di livello, si applica quanto previsto dai precedenti punti 10.5 e 10.6.

Assunti dal 1/1/1987 al 31/12/1990

Incrementi →	primo	secondo	terzo	quarto
Applicazione accordo 16/12/2005	1/1/2005	1/1/2008	1/1/2011	1/1/2015
Applicazione accordo 20/12/2006	1/10/2006	1/1/2009	1/1/2012	1/1/2016
Applicazione CCNL 2007 - 2010	1/1/2008	1/1/2011	1/1/2014	1/1/2018

Per le OO.SS.

Flc-CGIL

CISL Scuola

UIL Scuola

Per gli Enti

AECA

EnAIP

ENFAP

IAL

Bologna, 3 aprile 2008